

TI_GERICHTE 60.2003.44 vom 18. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.44

FR: TI_GERICHTE 60.2003.44 du 18 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2003.44 del 18 ottobre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. irricevibilità. truffa. appropriazione indebita. competenza Ministero pubblico

Erwägungen

E. 1.1

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 1.2

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari. La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).

E. 2

Con il presente gravame intitolato “ istanza di promozione dell'accusa ”, l'istante - nel petitum - postula, tra l'altro, il suo accoglimento, omettendo tuttavia di precisare per quale/i ipotesi di reato e di indicare contro quale/i persona/e, come previsto dall'art. 188 CPP. Dalla prima pagina del gravame emerge in ogni modo che egli chiede di promuovere l'accusa nei confronti di _____ PI 1 per le ipotesi di reato di truffa, subordinatamente di appropriazione indebita. Ciononostante il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un'istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l'istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l'istanza di promozione dell'accusa presuppone, tra l'altro, l'esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante oltre a non evidenziare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, fornisce una versione dei fatti imprecisa e generica. Ciò non è sufficiente per promuovere l'accusa.

E. 3

A prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.

E. 3.1

L'ipotesi di reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6P.60/2004 - 6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP). L'istante al proposito ritiene che “ (...), l'astuzia non risiede nel fatto di aver convinto il denunciante a consegnare tre disegni, ma nell'organizzazione che è stata posta in essere per riuscire ad appropriarsi del denaro dei clienti ” (istanza di promozione dell'accusa 10/11.2.2003, p. 4). Il mandato di gestione patrimoniale concluso il 5.11.1995 è stato sottoscritto da _____ IS 1 e da un consulente della _____, la cui firma non coincide con quella del denunciato, mediante il quale l'istante ha, tra l'altro, incaricato questa società di gestire, a titolo fiduciario, il suo patrimonio (segnatamente mediante un deposito unico di _____. 200'000'000.00), sotto il controllo della _____ (cfr. doc. B, copia mandato di gestione p. 3 e 4 allegata alla denuncia penale 21/22.1.2003). Come esposto, il denunciato con scritto 22.3.1996 - dal quale emerge inoltre che questi avrebbe avuto un colloquio con il consulente d'investimento dell'istante, _____ - e con scritto 17.4.1996, ha comunicato all'istante che le obbligazioni di cassa sarebbero nel frattempo state incassate, invitandolo contestualmente a confermare se il capitale doveva

essere effettivamente trasferito alla _____ e, in caso affermativo, di trasmettergli il numero del mandato di gestione per poter intraprendere i passi necessari (cfr. doc. F, copie scritti 17.4.1996 e 22.3.1996 allegate alla denuncia penale 21/22.1.2003). Né dal contenuto di queste lettere, né dalla documentazione agli atti, si ravvisa un comportamento astuto da parte del denunciato, non risultando dagli stessi che egli abbia ordito un tessuto di menzogne o messo in atto particolari manovre fraudolente o artifici per incassare gli assegni dell'istante. Giova inoltre rilevare che l'istante, il quale mediante la sottoscrizione del contratto 5.11.1995 ha incaricato la _____ di gestire, a titolo fiduciario, l'importo non irrisorio di complessivi _____. 200'000.000.00, poteva e doveva verificare lo stato economico di questa società, così come della _____, assumendo le debite informazioni presso le competenti autorità, ritenuto che entrambe sono menzionate nel suindicato contratto e apparentemente dovevano occuparsi della gestione del suo patrimonio. L'istante, oltre a ciò, poteva e doveva assumere informazioni sulla persona dell'avv. _____ PI 1 - il quale non risulta, allo stato attuale, essere iscritto al registro degli avvocati dell'Ordine degli avvocati _____ -, segnatamente sincerarsi del suo ruolo effettivo in seno a queste società, e non confidare semplicemente sull'apparenza, ritenendolo quale " promotore dell'operazione finanziaria " e considerandola quale " persona di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero " (istanza di promozione dell'accusa 10/11.2.2003, p. 3). L'istante, prima di sottoscrivere il contratto con la _____ e prima di consegnare gli assegni all'avv. _____ PI 1 avrebbe quindi dovuto assumere le debite informazioni, ciò che non era impossibile ed era ragionevolmente esigibile, potendo egli inoltre contare sull'esperienza del suo consulente finanziario italiano. Si evidenzia infine che, come da lui stesso ammesso, egli dal 19.4.1996 fino al 2002 " non si è più interessato attivamente del suo denaro, ritenendo di essere in mani di esperti del settore " (istanza di promozione dell'accusa 10/11.2.2003, p.2). Per il che, l'istante non ha evidentemente ottemperato alle misure fondamentali di prudenza, e anche per questo motivo nel caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte del denunciato.

E. 3.2

Nemmeno per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita, secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP), emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato. Il fatto che l'istante non sia in possesso di una prova concreta attestante la sua asserzione secondo cui il denunciato non avrebbe versato alcunché alla _____, come da sue istruzioni del 19.4.1996 (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003) e che egli, per il tramite del suo legale, non sia riuscito a mettersi in contatto con lui, non sono evidentemente indizi sufficienti per corroborare la sua tesi accusatoria. Dalla documentazione prodotta in sede di denuncia, inoltre, non emerge che il denunciato si sia effettivamente appropriato del suo patrimonio violando in tal modo il rapporto di fiducia, rispettivamente che egli abbia utilizzato il valore patrimoniale contrariamente alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del 30.6.2003; DTF 121 IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 9 e 15 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art. 138 CP), e l'istante nemmeno lo comprova. Giova al proposito ricordare che con gli scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 è stato proprio il denunciato a chiedere all'istante se doveva trasferire il denaro alla _____ (doc. F allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). Di conseguenza, dalla documentazione

agli atti, nemmeno la disposizione di cui all'art. 138 CP appare in casu applicabile.

E. 3.3

Circa la competenza del Ministero pubblico, l'istante ribadisce in questa sede, che sia le trattative, sia le operazioni sarebbero avvenute a _____, avendo avuto esclusivamente contatti con il denunciato a _____, probabilmente presso la _____ ed avendo consegnato gli assegni a quest'ultimo, sempre a _____ (cfr. istanza di promozione dell'accusa 10/11.2.2003, p. 3 e 4), senza tuttavia avvalorare la sua asserzione mediante una prova concreta. Già dal fatto che il patrocinatore dell'istante sostenga che il suo assistito avrebbe incontrato il denunciato " (...) unicamente a _____, presumibilmente presso la sede della _____ " (istanza di promozione dell'accusa 10/11.2.2003, p. 3), dimostra che nemmeno il legale è sicuro che le parti si siano incontrate a _____, tra l'altro, presso una società che non sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio (cfr. decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 1). Dagli atti, contrariamente a quanto sostiene l'istante, non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero pubblico ticinese a perseguire il reato ipotizzato. Dalla documentazione prodotta dall'istante in sede di denuncia risulta che il mandato di gestione è stato firmato dall'istante a _____, che in data 28.12.1995 _____ di _____ ha confermato al denunciato di aver ricevuto " (...) la vostra rimessa e ve ne daremo conteggio ad incasso avvenuto " dell'importo complessivo di _____ 200'000'000.00, indicando quali osservazioni il nominativo di _____ IS 1 e quali traenti _____: Banca _____ di _____ per la somma di _____ 7'020'000.00, _____: _____ per la somma di _____ 76'000'000.00 e infine _____: Banca _____ per la somma di _____ 116'980'000.00 (cfr. doc. B e doc. C allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). In data 19.4.1996 l'istante ha inoltre comunicato al denunciato che " in riferimento al mandato da me conferitole per l'incasso degli assegni da Lei già effettuato e al contratto di gestione patrimoniale _____, voglia trasferire alla _____ ogni somma a me spettante " (doc. G allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). Non appare pertanto che l'istante abbia avuto contatti con il denunciato, rispettivamente che gli abbia consegnato gli assegni a _____. Appare invece, come del resto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra l'istante ed il denunciato, rispettivamente tra l'avv. PA 1 e quest'ultimo (cfr., al proposito doc. F - doc. O allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003), che sia le trattative, sia le operazioni finanziarie sono avvenute in _____ e in _____. L'unico legame con _____ sembra essere la _____, la quale ha soltanto inviato lo scritto 24.11.1995 al denunciante, invitandolo a versare il denaro da investire presso un conto della Banca _____ di _____ intestato alla _____ (cfr. doc. E, copia scritto 24.11.1995, allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003), quindi fuori dal nostro Cantone. Occorre in ogni caso rilevare che un'autorità penale non competente di principio non può non esprimersi sulla competenza: il caso deve essere trasmesso d'ufficio all'autorità competente (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, n. 372). Tuttavia sono di principio ammesse decisioni in cui non si entra nel merito della competenza nella misura in cui fanno difetto altri presupposti processuali (per es. prescrizione) oppure se la denuncia/querela penale è da ritenersi " aussichtslos ", come nel caso concreto (N. SCHMID, op. cit., n. 372). Ciò posto e ritenuto che in casu dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza nei confronti del denunciato e che non si ravvisa alcun comportamento penalmente rilevante da parte sua, non avendo l'istante sostanziato in alcun modo la sua tesi accusatoria e avendo apportato delle argomentazioni vaghe e incomplete,

per permettere al magistrato inquirente di interpellare le autorità competenti di un altro Cantone e/o di altri Cantoni, la questione della competenza del Ministero pubblico può restare irrisolta.

E. 4

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP). Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP.

E. 5

Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 e 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di _____ IS 1, _____. 3. Intimazione: - terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.